

COMUNE DI SALE

in Unione "Terre di Fiume" con Alluvioni Piovera e Molino dei Torti

www.comune.sale.al.it
P.E.C. <u>sale@cert.ruparpiemonte.it</u>
Via Manzoni n°1 – Cap. 15045
P.IVA 00409960069



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 18/06/1996. Modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 28/04/2000. Modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 31 del 08/11/2018

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II – DELLA PROPRIETA', DEL PASCOLO, DELLA CACCIA E DELLA PESCA					

TITOLO III – DELLE COSTRUZIONI E DEL RICOVERO DEGLI ANIMALI

Articolo 17	Costruzione e ampliamento
	Recinti per animali
Articolo 19	Modalità di detenzione
Articolo 20	Avvelenamento e trappole
Articolo 21	Cani a guardia di proprietà rurali
Articolo 22	Concimaie
Articolo 23	Prevenzione incendi

TITOLO IV – DELLE MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI

Articolo 24	Lotta alle malattie infettive negli animali
Articolo 25	Apiari

TITOLO V – DELLE MALATTIE DELLE PIANTE

Articolo 26	Obbligo della denuncia di insorgenza di malattie delle piante
Articolo 27	Presidi sanitari
Articolo 28	Trattamenti antiparassitari
Articolo 29	Misure contro la propagazione di malattie specifiche della zona
Articolo 30	Danneggiamento delle piante

TITOLO VI – DELLE ACQUE E DELLE STRADE

Articolo 31	Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
Articolo 32	Accessi su strade comunali
Articolo 33	Aratura dei terreni lungo le strade
Articolo 34	Irrigazione con acque correnti e da pozzi
Articolo 35	Distanze per fossi, canali, alberi e siepi

TITOLO - VII DEI TERRENI INCOLTI E DELLE CAVE

Articolo 36	Pulizia dei terreni agricoli incolti
Articolo 37	Cave dismesse
Articolo 38	Abbandono di rifiuti
Articolo 39	Abrogazioni di norme ed entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

- 1. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio dell'Unione Terre di Fiume (Comuni di Alluvioni Piovera, Molino dei Torti, Sale), concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.Lgs.30/04/92 n°285 e relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione.
- 2. Il presente Regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.

Articolo 2 – Oggetto e applicazione

- 1. Il Regolamento di Polizia Rurale, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a. Proprietà;
 - b. Pascolo, caccia e pesca;
 - c. Costruzioni rurali e ricoveri di animali;
 - d. Malattie infettive degli animali;
 - e. Malattie delle piante,
 - f. Acque e strade;
- 2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
- 3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Rurale.

Articolo 3 – Vigilanza

- 1. Il compito di fare osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, alla Polizia Locale, nonché, in via speciale per quanto di specifica competenza, al Servizio Ambiente Comunale, al personale dell'A.R.P.A, dalla Azienda Sanitaria Locale, del Corpo Forestale dello Stato, della Polizia Provinciale, oltre che alle guardie giurate anche volontarie adibite alla vigilanza in materia ittico-venatoria e alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla legge regionale n°32/1982, previa convenzione.
- 2. Gli operatori di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, comunque e sempre nel rispetto delle disposizioni fissate in via generale dalla legge 24/11/1981 n°689.
- 3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia stradale.

4. Il Sindaco ha la facoltà di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie, igiene, incolumità pubblica e sicurezza urbana, per quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 4 – Definizioni

- Ai fine della disciplina regolamentare è considerato imprenditore agricolo chi esercita l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura come definito dall'Art.2135 C.C..
- 2. Per responsabilità dell'imprenditore agricolo si intende la responsabilità stabilita dalle Leggi concernenti l'esercizio dell'agricoltura secondo quanto disposto dall'Art.2137 C.C..
- 3. Per proprietà fondiaria si intende quella proprietà che può altresì essere chiusa o delimitata. In assenza di tale chiusura/delimitazione, come previsto dalle norme sulla caccia, il proprietario non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia medesima fatti salvi i fondi in cui vi siano in atto colture suscettibili di danno. E' sempre occorrente il consenso del proprietario del fondo, invece, per l'esercizio della pesca come previsto dagli artt. 841 e 842 C.C..

Articolo 5 – Sanzioni

- 1. La violazione alle disposizioni del Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 salvo diverso importo indicato nelle singole fattispecie. Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni della contestazione o notificazione, una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale, oltre le spese di procedimento, ovvero altra somma stabilita dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art.16 comma 2° della L. n° 689/1981.
- 2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
- 3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
- 4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
- 5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione della norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
- 6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà

- parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
- 7. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste al comma 1°, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

Articolo 6 - Ottemperanza

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

Articolo 7 – Obbligo del rapporto

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi di connessione obiettiva con un reato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 Novembre 1981, n°689, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Articolo 8 – Scritti difensivi – Ordinanza Ingiunzione

- 1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire al Signor Sindaco del Comune scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
- 2. Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, unitamente alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
- 3. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata tra il limite minimo e il limite massimo, si avrà riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità dello stesso e alla sue condizioni economiche.
- 4. Il pagamento è effettuato con le modalità vigenti entro il termine di giorni trenta dalla notificazione dell'Ordinanza Ingiunzione; il termine di sessanta giorni qualora l'interessato risieda all'estero.

Articolo 9 – Opposizione all'ordinanza ingiunzione

- 1. Contro l'ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre davanti al Giudice di Pace competente per territorio, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
- 2. Il termine di sessanta giorni qualora l'interessato risieda all'estero.

TITOLO II – DELLA PROPRIETA', DEL PASCOLO, DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Articolo 10 – Divieto di ingresso ai fondi altrui

- 1. E' vietato entrare o passare abusivamente senza necessità nei fondi altrui anche se non recintati.
- 2. Negli altri casi il passaggio deve avvenire sul limite di proprietà o sulle servitù esistenti, senza danneggiare i raccolti.
- 3. E' parimenti vietato accedere e transitare nei fondi altrui incolti, laddove esistano apparenti servitù di passaggio, salvo che non si tratti d'inseguire sciami d'api o animali mansueti sfuggiti al proprietario, come previsto dagli art. 842 e 843 del Codice Civile e meglio precisato all'Art. 22 del presente regolamento.
- 4. L'accertamento dell'illecito da parte degli organi di vigilanza deve essere comunicato ai proprietari privati o alla Pubblica Amministrazione proprietaria affinché attivino eventualmente, le iniziative legali di propria competenza.
- 5. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche, per le quali siano state concesse apposite autorizzazioni e le consuetudini locali relative alla raccolta di funghi.

Articolo 11 – Spigolature e raccolta su fondi altrui

- 1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti consimili su fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.
- 2. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso. I frutti delle piante, se caduti spontaneamente sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze, appartengono al proprietario del fondo.

Articolo 12 – Pascolo e transumanza

- 1. Il bestiame al pascolo sui fondi privati aperti deve sempre essere custodito, sia di giorno che di notte, da personale capace qualora il fondo non sia adeguatamente recintato da ostacoli idonei. Il personale di cui sopra vigilerà che i l bestiame non rechi danno ai fondi vicini o molestie e pericolo per le persone.
- 2. E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta nei boschi e nei terreni comunali e privati senza l'autorizzazione preventiva del Sindaco o del proprietario o dell'avente titolo.
- 3. E' altresì vietata la pratica della transumanza al fine del pascolo vagante sul territorio comunale.
- 4. Per l'esercizio del pascolo sui beni demaniali comunali verranno osservate le norme contrattuali stipulate con l'Amministrazione Comunale.
- 5. In caso di violazioni delle disposizioni specifiche relative al pascolo si applicheranno le norme di cui al D.P.R. n°320/54, coordinato con la L.n°218/88 e la D.G.R. n°18-7388 del 12/11/2007.

Articolo 13 – Bestiame incustodito

1. Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, viene trattenuto in custodia fino a che sia rintracciato il

proprietario, ferme restando le disposizioni degli articoli 842, 924 e 925 del Codice Civile e fatto salvo il risarcimento del danno o delle spese patite dall'Ente e/o dai privati.

Articolo 14 – Attraversamento di centri abitati con mandrie e bestiame

- 1. Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie devono avere cura di impedire sbandamenti dai quali possono derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.
- 2. La mandria, quando le dimensioni della strada lo permettono, non deve comunque occupare l'intera carreggiata, ma deve permettere il passaggio di persone ed automezzi, ed inoltre deve essere opportunamente segnalata all'inizio ed alla fine dal personale di custodia, in ora notturna munito di fanale proiettante rispettivamente luce bianca e rossa, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale e dell'Art.672 del Codice Penale.
- 3. Nelle vie e piazze è vietata la sosta del bestiame, tranne che in occasioni di manifestazioni autorizzate.
- 4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le disposizioni del vigente Codice della Strada, è punito con la sanzione prevista dall'Art. 5.

Articolo 15 – Ricetto a greggi vaganti

- 1. Fermo restando gli obblighi di autorizzazione preventiva di cui all'Art.12, coloro che nel territorio comunale danno ricetto a greggi ed armenti provenienti da altre zone, sono tenuti ad avvisare immediatamente il Sindaco.
- 2. Parimenti i pascoli, i caprai transumanti devono comunicare al Comune ed al Servizio Veterinario dell'ASL competente la data ed il luogo in cui intendono scaricare gli animali, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze, con almeno 48 ore di anticipo sulla data prevista d'arrivo a mezzo raccomandata AR, telegramma, fax o e-mail.
- 3. Qualsiasi mutamento deve essere comunicato entro 48 ore.
- 4. Qualsiasi ulteriore trasferimento deve essere denunciato entro 24 ore e può essere effettuato dopo tre giorni di sosta nel luogo indicato dal proprietario/detentore, fino a quando le Autorità competenti non abbiano effettuate le verifiche previste dalle leggi.
- 5. In caso di violazioni delle disposizioni specifiche si applicheranno le norme di cui al D.P.R. n°320/54, coordinato con la L.n°218/88.

Articolo 16 - Caccia e Pesca

- 1. L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.
- 2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.
- 3. Per la caccia, oltre ai principi generali e disposizioni di legge, valgono anche le norme emanate con Leggi e Regolamenti e le disposizioni emanate dall'Amministrazione Provinciale.

TITOLO III – DELLE COSTRUZIONI E DEL RICOVERO DEGLI ANIMALI

Articolo 17 – Costruzione ed ampliamento

- 1. La costruzione, l'ampliamento, nonché tutti gli interventi relativi ai fabbricati residenziali, pertinenziali, produttivi agricoli e di servizio situati nell'area agricola, come individuata dal vigente P.R.G.C., sono soggetti agli atti di assenso definiti dal D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e ss.mm.ii. (Testo Unico dell'Edilizia).
- 2. La realizzazione degli interventi edilizi nell'area agricola è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. e del Nuovo Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.) vigenti.
- 3. Le tipologie architettoniche dei fabbricati, residenziali e non, posti nel territorio agricolo comunale dovranno rispettare quanto fissato dalle normative dei vigenti P.R.G.C. e nuovo R.E.C.

Articolo 18 – Recinti per animali

- 1. I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non hanno pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami
- 2. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche in materia edilizia, di sanità ed igiene, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione prevista dall'Art.5.

Articolo 19 – Modalità di detenzione

- 1. E' vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione e se, all'esterno sprovvisti di idoneo riparo. In particolare:
 - gli spazi di custodia devono essere dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici ed avere un fondo in grado di consentire un adeguato movimento e stabulazione;
 - gli animali non in grado di convivere con altri dovranno essere opportunamente separati; agli animali custoditi in ricoveri chiusi è necessario garantire l'eliminazione delle deiezioni;
- 2. Gli equini, bovini, ovini, caprini che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
- 3. Gli animali devono essere detenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti e vicinato. In caso di ripetute segnalazioni di disturbo o danno, in aggiunta all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5 del presente regolamento il Sindaco o il funzionario preposto, sentito il servizio veterinario dell'ASL, possono imporre al proprietario dell'animale specifiche prescrizioni al fine di eliminare l'inconveniente accertato.
- 4. Nelle zone rurali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito potrà essere consentito previa autorizzazione del Comune, sentito il parere del Servizio veterinario dell'ASL secondo le prescrizioni da quest'ultima indicate e comunque alle seguenti condizioni:
 - che non rechi danno o molestia agli abitanti delle case vicine;
 - che gli animali siano tenuti in recinto chiuso;
 - che il recinto non sia situato nell'area direttamente confinante con la proprietà di terzi;

che i locali di detenzione abbiano le caratteristiche strutturali ed igienico sanitarie idonee per le specie allevate;

che sia preventivamente individuato il numero degli animali che si intende detenere e le caratteristiche dei manufatti all'uopo predisposti;

che i detentori degli animali facciano un regolare ed efficace lotta contro le mosche e i parassiti;

che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o direttamente comunicanti con essa.

5. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, in materia di prevenzione incendi, di edilizia, di sanità ed igiene del Regolamento Comunale di Polizia Locale, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione prevista dall'Art.5.

Articolo 20 – Avvelenamento e trappole

- 1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche in luoghi ai quali possano accedere animali.
- 2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie di animali.
- 3. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, in materia di sanità ed igiene del Regolamento Comunale di Polizia Locale, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione prevista dall'Art.5.

Articolo 21 – Cani a guardia di proprietà rurali

- 1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
- 2. I proprietari dei cani suddetti devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
- 3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.
- 4. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, in materia di sanità ed igiene del Regolamento Comunale di Polizia Locale, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione prevista dall'Art.5.

Articolo 22 – Concimaie

- 1. Le concimaie, le vasche di accumulo, i pozzetti di raccolta per le urine ed in genere tutti i depositi di rifiuti, devono essere ubicati a non meno di m. 30 di distanza da condotte, serbatoio o altre opere destinate al servizio di acqua potabile, a non meno di m. 200 di distanza da pozzi e sorgenti di acqua destinata al consumo umano. La distanza tra il fondo di trincea di posa delle condotte e della platea impermeabile delle concimaie, delle vasche di accumulo e dei pozzetti di raccolta per le urine, rispetto al massimo livello dell'eventuale falda idrica sottostante non deve essere inferiore a m.1,5.
- 2. Il letame deve essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, evitando ogni percolazione nei fossi e sulla pubblica strada.

- 3. Il trasporto del letame a cielo aperto deve avvenire con particolare cura in modo da non disperdere il letame sul suolo pubblico. Gli stessi accorgimenti vanno adottati per il trasporto di terra ed altri detriti. Il trasporto di letame a cielo aperto non dovrà avvenire in concomitanza con gli orari usualmente dedicati al consumo dei pasti e quando attraversa i centri abitati deve essere coperto con idonei tendoni.
- 4. Si devono utilizzare mezzi di trasporto, per le quali va curata la pulizia delle varie parti prima di immetterli nella circolazione stradale (ruote cassoni ecc.) adatti allo scopo per evitare la dispersione di materiale e l'imbrattamento delle vie e comunque in modo da tutelare l'igiene ed il decoro ambientale.
- 5. Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi, sul nudo terreno, saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro disposizione ad infiltrazioni inquinanti le falde d'acqua del sottosuolo.
- 6. Le acque utilizzate per il lavaggio delle stalle, concimaie e simili, non possono essere scaricate direttamente nei corsi d'acqua.
- 7. Lo spargimento di liquami zootecnici sui terreni agrari deve essere effettuato nel rispetto delle norme disposte dalla Regione Piemonte e previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia.
- 8. In particolare, il materiale deve essere interrato mediante aratura entro 24 ore dalla conclusione delle operazioni di spargimento oppure tramite appositi interratori durante le operazioni al fine di evitare la propagazione di odori sgradevoli. Nelle aree agricole situate all'interno delle zone residenziali ed in presenza di abitazioni nel raggio di 100 metri è obbligatorio l'immediato interramento dei liquami.
- 9. Lo spurgo dei pozzo neri ed il trasporto dei liquami dovranno essere effettuati in modo tale da evitare spargimenti lungo le strade.
- 10. E' proibito innaffiare gli ortaggi con i liquami provenienti da pozzi neri, con acque luride o inquinate.
- 11. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche in materia edilizia, di sanità ed igiene ovvero del Regolamento Comunale di Polizia Locale, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione prevista dall'Art.5.

Articolo 23- Prevenzione incendi

- 1. E'sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale (stoppie, cespugli ecc.) in terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a metri 100 da essi.
- 2. In condizioni di particolare pericolosità, bisogna osservare le ordinanze emanate dalla Prefettura o dal Sindaco.
- 3. Sono ammesse deroghe a quanto disposto sopra per particolari esigenze agricole, previa autorizzazione rilasciata dagli Enti interessati e non prima di essersi assicurati che non esista qualsiasi pericolo di incendio, sia nei raccolti che nei fabbricati, comunque i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non possono essere abbandonati finché non siano completamente spenti. I cumuli di materiale da bruciare devono essere di dimensioni limitate e occorre avere cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza e il fronte dell'abbruciamento.
- 4. Ai sensi dell'Art.10 della L.R. n. 15 del 04/10/2018, in particolari periodi o di condizioni di pericolosità è vietato fumare nei boschi, accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera e fornelli in genere o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo d'incendio. Sono fatte salve tutte le disposizioni degli artt. 10, 11, 12 e 13 della legge sopracitata.

5.	Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, in materia di prevenzione incendi, di sanità ed igiene del Regolamento Comunale di Polizia Locale, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione prevista dall'Art.5.

TITOLO IV – DELLE MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI

Articolo 24 – Lotta alle malattie infettive negli animali

- 1. Il proprietario o detentore di animali a qualunque titolo è obbligato a denunciare all'autorità competente qualsiasi caso di malattia infettiva o sospetta malattia infettiva.
- 2. In attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria il proprietario deve provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospetti di esserlo.
- 3. Lo smaltimento degli animali morti per malattie infettive deve avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario della A.S.L.
- 4. L'interramento è vietato, se non autorizzato dalla Autorità Sanitaria.
- 5. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione prevista dall'Art.5.

Articolo 25 – Apiari

- 1. Gli apiari devono essere collocati al di fuori dai centri abitati, a non meno di metri 10 (dieci) da strade di pubblico transito ed a non meno di metri 5 (cinque) dai confini di proprietà pubbliche o private. Inoltre la direzione di volo, identificato dalla porticina di ingresso delle api nelle arnie, non deve essere diretta verso la proprietà altrui sia pubblica che privata.
- 2. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati nel comma precedente esistono dislivelli di almeno 2 (due) metri o se sono interposti muri, siepi od altri ripari, senza soluzione di continuità tali ripari devono avere una altezza di 2 (due) metri. Tale deroga è ammessa a condizione che tali muri, siepi e ripari siano di fatto sufficienti ad evitare che le api possano creare molestia o pericolo per le persone che transitano sulla pubblica via o nelle aree pubbliche o private adiacenti.
- 3. Queste distanze possono essere derogate d'accordo tra le parti interessate con atto scritto, solo rispetto al confine comune dei fondi.
- 4. Secondo le disposizioni dell'Art.924 del Codice Civile, chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto a risarcire l'eventuale danno causato alle colture e alle piante.
- 5. Gli sciami scappati agli apicoltori possono essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a posarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni o abbia cessato d'inseguirli dopo lo stesso tempo.
- 6. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione prevista dall'Art.5.

TITOLO V – DELLE MALATTIE DELLE PIANTE

Articolo 26 – Obbligo della denuncia di insorgenza di malattie delle piante

- 1. E' fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri, comunque, interessati all'azienda agricola, di denunciare al Sindaco, al Settore Fitosanitario Regionale e Servizi Tecnico Scientifici della Regione Piemonte competenti per territorio, la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste, le malattie o deperimenti che appaiono diffusi o pericolosi.
- 2. E' fatto obbligo, altresì, di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta all'uopo prescritti: tale denuncia può essere fatta anche per il tramite del Sindaco del Comune stesso.
- 3. L'autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici sunnominati, impartisce di volta in volta, disposizioni che devono essere rispettate dai proprietari dei fondi e da tutti gli interessati, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Articolo 27 – Presidi sanitari

- 1. Al fine di evitare inquinamento ambientale e delle colture, è vietato l'uso indiscriminato dei diserbanti di ogni genere di antiparassitari di prima e seconda classe.
- 2. In deroga a quanto precisato, gli imprenditori agricoli in caso di assoluta necessità e giustificati motivi possono usare i sopraddetti presidi sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) recanti sulla confezione il simbolo di pericolo di morte o tossicità e nocività (croce di Sant'Andrea).
- 3. Gli operatori specializzati devono essere muniti di tesserino rilasciato dal Settore Fitosanitario Regionale e Servizi Tecnico Scientifici della Regione Piemonte competenti per territorio.
- 4. Durante l'impiego di questi prodotti si devono prendere degli accorgimenti in modo da evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con la bocca. Inoltre si deve operare in assenza di vento per evitare che il prodotto si espanda oltre i confini di proprietà.
- 5. Le confezioni dei presidi sanitari non devono essere abbandonate ovunque, ma devono essere resi innocui. I contenitori in metallo, plastica o vetro possono essere smaltiti, dopo accurato lavaggio, nei contenitori adibiti alla raccolta differenziata.
- 6. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione prevista dall'Art.5.

Articolo 28 – Trattamenti antiparassitari

- 1. I trattamenti antiparassitari con mezzi aerei devono essere autorizzati dall'ASL competente ed eseguiti secondo le modalità impartite ogni anno dalla Regione.
- 2. L'operazione deve essere pubblicizzata in modo idoneo con manifesti che a cura degli operatori devono essere affissi nelle zone interessate.
- 3. Il Servizio di Igiene Pubblica ed il Servizio Veterinario per le rispettive competenze, sono addetti alla sorveglianza affinché vengano adottate tutte le precauzioni per proteggere la popolazione, gli stessi operatori, gli animali di proprietà delle aziende, i corsi d'acqua e l'ambiente in generale.
- 4. Nei trattamenti antiparassitari devono essere rispettate idonee distanze dalle abitazioni in modo tale che non venga arrecato alcun danno a persone, animali o cose.

Articolo 29 – Misure contro la propagazione di malattie specifiche della zona

- 1. Per contenere la diffusione delle malattie specifiche delle coltivazioni tipiche della zona in cui è inserito il Comune, occorre provvedere alla pulizia delle fasce dei terreni incolti invasi dalla malattia e confinanti con terreni coltivati, per una lunghezza di metri 12.
- 2. In particolare i terreni lasciati incolti, devono essere lasciati puliti e provvisti di una fascia di rispetto di metri 12 dal confine delle superfici vicine coltivate. I terreni incolti invasi dalle specie arbustive per almeno il 20% di copertura, costituiscono bosco e quindi sono ammessi solo interventi di trinciatura e non l'asportazione delle ceppaie che costituisca trasformazione dell'uso del suolo (Legge forestale e T.U. n. 34/2018).
- 3. Chiunque abbia notizia del mancato rispetto di quanto sopra può darne comunicazione al Sindaco o Settore Fitosanitario Regionale e Servizi Tecnico Scientifici della Regione Piemonte competenti per territorio.
- 4. L'Amministrazione comunale, con propria ordinanza provvede all'esecuzione d'ufficio dei lavori, previa regolare diffida ad adempiere, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Articolo 30 – Danneggiamento delle piante

- 1. Il Codice Penale punisce chi arreca danno alle piante defogliandole, scortecciandole, svettandole, strappandole, ecc.
- 2. E' vietato inoltre lasciare che le piante vengano danneggiate dagli animali o che questi vengano lasciati liberi di vagare per i terreni altrui durante la semina o la raccolta dei prodotti.

TITOLO VI – DELLE ACQUE E DELLE STRADE

Articolo 31 – Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

- 1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque dai fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
- 2. Ai proprietari ed ai coltivatori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade private, i cui canali, fossi di raccolta delle acque vanno a defluire comunque nei fossi comunali.
- 3. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, devono essere allargati ed approfonditi in modo adeguato; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.
- 4. Sono vietate le piantagioni che si inoltrano dentro i fossi ed i canali, provocandone un restringimento della sezione.
- 5. Senza il permesso del Comune è vietato l'escavazione di pietre e sabbia nei terreni di proprietà comunale.
- 6. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, quali ad esempio le fattispecie ricadenti nelle disposizioni fissate dal vigente Codice della Strada, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione prevista dall'Art.5.

Articolo 32 – Accessi su strade comunali

- 1. Lungo le strade comunali è vietato colmare i fossi laterali o stabilire ponticelli e cavalca fossi per il transito dal fondo alla strada contigua, senza averne ottenuto l'autorizzazione dagli Uffici Comunali preposti.
- 2. Qualora venga concesso di creare un nuovo accesso dalla strada comunale al fondo privato, deve essere cura del proprietario, intubare il tratto di fosso: il diametro del tubo non deve essere inferiore a cm.50, salvo autorizzazioni in deroga, e comunque di dimensioni adeguate alla portata del fosso in cui viene installato.
- 3. In presenza di corsi d'acqua minori (stagionali o perenni) sono vietate le occlusioni anche parziali, incluse le zone di testata, tramite riporti vari e le coperture mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione. Le opere di attraversamento stradale dovranno essere realizzate mediante ponti a piena sezione in modo da non ridurre l'ampiezza dell'alveo.
- 4. I proprietari che hanno strade di accesso su strade comunali e comunque sul suolo viabile comunale, sono tenuti a non far defluire le acque provenienti dalla strada privata dei loro fondi sul sedime pubblico in modo da non creare danni o situazioni di pericolo.
- 5. I proprietari di strade inghiaiate, si devono far carico di evitare che detto materiale unitamente a terriccio, possa invadere il sedime stradale comunale. All'uopo devono predisporre e/o installare, là dove si rende necessario per la particolare pendenza della strada privata, apposita griglia per la raccolta delle acque in modo da consentirne il regolare deflusso nei canali di scolo.
- 6. Inoltre gli stessi proprietari sono tenuti a pulire i propri cavalca fossi intubati, tutte le volte che il Comune o il privato esegue lavori di espurgo dei fossi di guardia, nelle tratte stradali interessate da detti cavalca fossi, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per il regolare deflusso delle acque.

- 7. E' vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi natura lungo le strade, scarpate, piazzole ed ogni altro luogo pubblico, che non sia appositamente riservato ed indicato dall'Amministrazione Comunale.
- 8. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, quali ad esempio le fattispecie ricadenti nelle disposizioni fissate dal vigente Codice della Strada e dalla normativa sui rifiuti, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione prevista dall'Art.5.

Articolo 33 – Aratura dei terreni lungo le strade

- 1. I proprietari ed i coltivatori frontisti su strade pubbliche o private hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura e di altre attività di coltivazioni, di conservare una fascia di rispetto non coltivata verso le strade, loro ripe o loro fossi.
- 2. Questa fascia deve avere una larghezza non inferiore al metro misurata dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale.
- 3. Qualora non esista un fosso stradale, l'aratura deve essere parallela alla strada e fatta in modo che il solco più prossimo a questa rimanga aperto, fatto salvi gli obblighi di cui al comma precedente.
- 4. Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico o interpoderali, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane; chiunque imbratti la sede stradale deve provvedere alla successiva pulizia.
- 5. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, quali ad esempio le fattispecie ricadenti nelle disposizioni fissate dal vigente Codice della Strada, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione prevista dall'Art.5.

Articolo 34 – Irrigazione con acque correnti e da pozzi

- 1. Senza la prevista autorizzazione non è consentito, nemmeno per periodi di tempo limitato, prelevare acque correnti per uso irriguo, per l'abbeveraggio o per altri scopi.
- 2. Per gli impianti d'irrigazione a pioggia, gli irrigatori devono essere posizionati in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private, comunque è vietato bagnare le strade pubbliche e d'uso pubblico.
- 3. In caso di periodi di carenza idrica, il Comune può sospendere o limitare l'attività di irrigazione.
- 4. Lo scavo di pozzi deve essere autorizzato dagli Enti competenti. Inoltre i pozzi devono essere provvisti di apposito sportello di chiusura dotato di idonea serratura.
- 5. Chiunque viola le disposizioni in cui al presente articolo, salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, è punito con la sanzione prevista dall'Art.5.

Articolo 35 – Distanze per fossi, canali, alberi e siepi

- 1. In occasione di nuovi scavi di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.
- 2. Per i fossi o canali scavati presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.
- 3. Le distanze di alberi e siepi dai confini di proprietà sono quelle previste dall'Art.892 del Codice Civile. Sono fatte salve le diverse previsioni contenute in atti regolamentari specifici in vigore.
- 4. Nei casi su esposti sono fatti salvi diversi accordi tra i confinanti purché vengano rispettate le distanze minime stabilite dal Codice Civile.

- 5. I filari di coltivazioni che corrono parallelamente alle strade prive di scarpata devono essere piantate ad una distanza minima di mt.2,00 dal bordo esterno della banchina. Ove le strade siano provviste di scarpata, la distanza minima misurata dal bordo superiore della scarpata stessa è parimenti di mt.2,00.
- 6. Per i filari di coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade, la distanza dei pali di testata dal filo esterno della banchina o dal bordo esterno del fosso, deve essere di mt. 3,00. Ove esiste la scarpata la stessa distanza parte dal bordo superiore della scarpata stessa. In prossimità delle curve stradali, la distanza minima tra il fondo scarpata e i pali di testata deve essere di mt.5,00.
- 7. Ogni siepe tra due fondi si presume comune, salvo prova contraria, ed è mantenuta a spese comuni.
- 8. Le siepi, gli arbusti e tutte le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, su rivi e fossi di scolo delle acque, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti ed alle distanze previste dal Codice Civile e dal Codice della Strada.
- 9. La coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione è soggetta al rispetto delle distanze stabilite dal Codice Civile.
- 10. I proprietari di fondi adiacenti alle strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada e a far tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale nascondendo la segnaletica o compromettendo la visuale ed a rimuovere, nel più breve tempo possibile, quegli alberi che per effetto di intemperie vengono a cadere sul piano stradale.
- 11. Eventuali alberi collocati non a distanza regolare dal confine della strada comunale o esistenti da lunga data, comunque in zone ritenute pericolose per la viabilità e la sicurezza, o che nascondono la segnaletica, devono essere abbattuti, fatta eccezione per quelle piante di particolare valore storico e/o secolari.
- 12. Salvo che il fatto costituisca violazione di norme specifiche, quali ad esempio le fattispecie ricadenti nelle disposizioni fissate dal vigente Codice della Strada, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione prevista dall'Art.5.

TITOLO VII

DEI TERRENI INCOLTI E DELLE CAVE

Art. 36 - Pulizia dei terreni agricoli incolti

- 1. I proprietari dei fondi, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
- 2. In caso di inosservanza delle norme previste al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.
- 3. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione prevista dall'Art.5.

Art. 37 - Cave dismesse

- 1. I terreni adibiti a cave in passato e allo stato attuale ormai dismessi a tale tipo di lavorazione, devono essere comunque conservati in uno stato di decoro rurale.
- 2. Nel momento in cui il fondo della cava è stato portato al piano di campagna, deve essere assicurato idoneo fosso di scolo per le acque piovane o sorgive, secondo le regole dettate dall'art. 31 del presente Regolamento.
- 3. È fatto divieto di depositare nelle cave qualsiasi materiale che possa essere considerato come rifiuto.
- 4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione da € 75,00 a € 500,00, fatti salvi il Testo Unico Ambiente e leggi speciali.

Articolo 38 – Abbandono di rifiuti

- 1. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nei terreni o fabbricati sia pubblici che privati.
- 2. E' vietato depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze (es. banchina, fossi e canali).
- 3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione da € 75,00 a € 500,00, fatti salvi il Testo Unico Ambiente e leggi speciali.

Articolo 39– Abrogazioni di norme ed entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Rurale sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia i Regolamenti di Polizia Rurale precedentemente adottati e tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.